



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 219 dei 16/07/2013 – 19/07/2013 Udienza pubblica del 19/06/2013
Massima n. 1:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Previsione che qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, le disposizioni dello stesso trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al completamento delle procedure medesime - Eccesso dai limiti fissati dalla legge di delegazione che non consente deroghe alla regola dell'adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti - Illegittimità costituzionale .



	Testo: E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - il quale stabilisce che «la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». Infatti, detto secondo periodo, contraddicendo la premessa posta dal primo periodo del citato art. 13, impone una diretta applicabilità del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale; in tal modo la previsione, pur avendo effetti transitori, eccede i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente deroghe, con riguardo ai sui destinatari, alla regola dell'adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 178 del 2012 .
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 13 secondo periodo Parametri costituzionali Costituzione art. 76
Massima n. 2:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento



	e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento a svariati parametri costituzionali e statutari - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13, infatti, esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 13 primo periodo Parametri costituzionale Costituzione art. 5 Costituzione art. 76 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 Costituzione art. 120 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 12 statuto regione Valle d'Aosta art. 15 co. 2



	statuto regione Valle d'Aosta art. 48 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50
Massima n. 3:	Titolo: Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 13 primo periodo Parametri costituzionali: Costituzione art. 76 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79



	statuto regione Trentino Alto Adige art. 103 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107 Altri parametri e norme interposte: Decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2
Massima n. 4:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Ricorso della Regione siciliana - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 76 e 119 della Costituzione e art. 43 dello statuto regionale - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 13 primo periodo



	Parametri costituzionali Costituzione art. 76 Costituzione art. 119 statuto regione Sicilia art. 43
Massima n. 5:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Ricorso della Provincia di Bolzano - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento a svariati parametri costituzionali e statutari - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 13 primo periodo Parametri costituzionali: Costituzione art. 76 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1



	statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 47 statuto regione Trentino Alto Adige art. 49 bis statuto regione Trentino Alto Adige art. 54 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107 Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2
Massima n. 6:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - "Responsabilità politica" del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2; 3 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011); 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma



	degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 76 Cost.; 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. 1), 4, 15, comma 2, 48 -bis e 50 dello statuto valdostano. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 1 testo introdotto dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis legge 07/12/2012 n. 213 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 3 decreto legislativo 15/11/2011 n. 195 art. 1 co. 3 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 4 nel testo introdotto dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 2 legge 07/12/2012 n. 213 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 6 nel testo modificato dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 3 co. 6 Parametri costituzionali: Costituzione art. 76 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 15 co. 2 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50
Massima n. 7:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che



dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - "Responsabilità politica" del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.

Testo:

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, commi 4 e 7; 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnati dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in riferimento a svariati parametri costituzionali e statutari. Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale

NOTE:

Atti oggetto del giudizio:

Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 1 testo introdotto dal
decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 1
legge 07/12/2012 n. 213
decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 co. 4
decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 co. 7
decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 4 nel testo introdotto dal
decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 2
decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 6
decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 3 co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione art. 76



	Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 117 co. 6 Costituzione art. 120 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 n. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 n. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107 Altri parametri e norme interposte Decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17 co. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305 art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305 art. 6
Massima n. 8:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - "Responsabilità politica" del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.



	Testo: Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, commi 4 e 7; 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnati dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 1 testo introdotto dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 1 legge 07/12/2012 n. 213 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 co. 1 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 co. 2 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 co. 3 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 co. 4 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 co. 7 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 3 testo modificato dal decreto legislativo 15/11/2011 n. 195 art. 1 co. 3 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 4 testo introdotto dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 2 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 6 testo modificato dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 3 co. 6 Parametri costituzionali Costituzione art. 24 Costituzione art. 76 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 117 co. 6 Costituzione art. 100



	Costituzione art. 103 co. 2 Costituzione art. 120 Costituzione art. 126 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 47 statuto regione Trentino Alto Adige art. 49 bis statuto regione Trentino Alto Adige art. 54 statuto regione Trentino Alto Adige art. 69 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107 Altri parametri e norme interposte: Decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17 decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305 art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305 art. 6
Massima n. 9:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorso della Regione siciliana - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - che disciplina un'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - impugnato dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 76 e 119 della



	Costituzione e agli artt. 8, 9 e 10 dello statuto siciliano. Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 Parametri costituzionali: Costituzione art. 76 Costituzione art. 119 Altri parametri e norme interposte: regio decreto legislativo 15/05/1946 n. 455 art. 8 regio decreto legislativo 15/05/1946 n. 455 art. 9 regio decreto legislativo 15/05/1946 n. 455 art. 10
Massima n. 10:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - "Responsabilità politica" del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Provincia di Bolzano - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, 3 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), numero 8), del d.lgs. n. 195



	del 2011); 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), impugnati dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 1 testo introdotto dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 1 legge 07/12/2012 n. 213 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 2 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 3 decreto legislativo 15/11/2011 n. 195 art. 1 co. 3 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 4 testo introdotto dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 2 decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 6 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 3 co. 6 Parametri costituzionali: Costituzione art. 76 Costituzione art. 100 Costituzione art. 120 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 n. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16 statuto regione Trentino Alto Adige art. 47 statuto regione Trentino Alto Adige art. 49 bis statuto regione Trentino Alto Adige art. 54 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81



	statuto regione Trentino Alto Adige art. 103 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107 Altri parametri e norme interposte: Decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16 decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305 decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987 n. 526 art. 8
Massima n. 11:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione Sardegna - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis , comma 1, lett. c), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 119 e 127 della Costituzione; agli artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; agli artt. 1, 4, 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione). Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 1 legge 07/12/2012 n. 213 che ha modificato decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 1 Parametri costituzionali: Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 119 Costituzione art. 127 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 33 statuto regione Sardegna art. 35 statuto regione Sardegna art. 37 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 Altri parametri e norme interposte: decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 5 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 10
Massima n. 12:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e



	che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, lett. a), numero 1), e lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113, 116 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; agli artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 1 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 1 legge 07/12/2012 n. 213 che ha modificato decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 1 Parametri costituzionali: Costituzione art. 3 Costituzione art. 24 Costituzione art. 97 Costituzione art. 113 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 12



	statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 22 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 41 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65 Altri parametri e norme interposte: Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975 n. 902 art. 33
Massima n. 13:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Sanzioni applicabili a Regioni ed enti locali, in caso di inosservanza del patto di stabilità interno - Prevista applicabilità anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome - Eccesso dai limiti fissati dalla legge di delegazione che non consente deroghe alla regola dell'adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure. Testo: E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», relativo agli effetti dell'inosservanza del patto di stabilità interno, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, poiché, così provvedendo, il legislatore delegato ha ecceduto dai limiti impostigli dalla delega, incorrendo nella denunciata violazione dell'art. 76 Cost.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 7 testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24/12/2012 n. 228



	Parametri costituzionali: Costituzione art. 76
Massima n. 14:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, è preliminare al controllo della Corte dei conti - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Asserita contraddittorietà e irrazionalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. Testo: Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 (come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012) - che estende il potere di verifica sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, ed è stato costruito al fine della immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio -, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, va coordinata con l'art. 14 della legge n. 196 del 2009 in tema di controllo e monitoraggio dei conti pubblici, avendo lo scopo di allargare il potere di vigilanza dello Stato fino all'impiego dei servizi ispettivi di finanza pubblica con un più penetrante potere generale di accesso agli uffici regionali, che trova poi il proprio sbocco naturale nell'attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti: in tal modo la disposizione si sottrae al profilo di manifesta contraddittorietà ed irrazionalità per il quale è stata denunciata
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 5 testo introdotto dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 4 legge 07/12/2012 n. 213



	Parametri costituzionali: Costituzione art. 3
Massima n. 15:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, è preliminare al controllo della Corte dei conti - Lesione dell'autonomia finanziaria e contabile regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni. Testo: E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 (come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012) - che estende il potere di verifica sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, ed è stato costruito al fine della immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio -, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome, in quanto la disposizione impugnata eccede i confini posti alla legislazione statale nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti, da circoscrivere alla trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, per attribuire non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi; sicché l'ampiezza e l'incisività di un tale potere di verifica cela in definitiva un corrispondente potere di vigilanza, attivabile per mezzo dei servizi ispettivi dello Stato, volto a rilevare la cattiva gestione degli uffici da parte della Regione, cui spetta organizzarli ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.: tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica e si ripercuote sulla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici, poiché riserva all'apparato ministeriale un compito fino ad oggi consacrato all'imparziale apprezzamento della Corte dei conti e inoltre poiché ciò accade in difetto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito, non essendovi ragione di supporre l'inidoneità



	degli ampi poteri ispettivi di quest'ultima a conseguire i medesimi risultati, secondo modalità maggiormente compatibili con l'autonomia regionale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 5 testo introdotto dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 4 legge 07/12/2012 n. 213 Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 119
Massima n. 16:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, è preliminare al controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. Testo: E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dunque alla luce della competenza primaria in tema di "ordinamento degli enti locali" assegnata dallo statuto, in quanto non risulta supportata dalla necessaria adeguata motivazione.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legislativo 06/09/2011 n. 149 art. 5 testo introdotto dal decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 bis co. 4 legge 07/12/2012 n. 213 Parametri costituzionali: statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1
--------------	--

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it